

CAMERA DEI DEPUTATI N. 245

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

LA GANGA, ANDÒ, ARTIOLI, MARIANETTI, INTINI, PIRO

**Nuove norme sulla partecipazione dei minori
a spettacoli o a riprese cinematografiche o radiotelevisive**

Presentata il 23 aprile 1992

ONOREVOLI COLLEGHI! — Negli ultimi tempi la diffusione dello spettacolo in genere, ed in particolare dello spettacolo cinematografico e radiotelevisivo, richiede sempre più, per le fasi di preparazione o di rappresentazione anche diretta, la partecipazione di minori, anche perché spesso si rivolge ad un pubblico diverso da quello tradizionale.

I minori non sono più quelli di una volta ed in particolare il loro impiego nello spettacolo deve essere facilitato, poiché hanno raggiunto ormai una diversa capacità

di autogoverno del proprio lavoro e della propria personalità nel campo specifico.

Secondo le norme attualmente vigenti (articolo 4 della legge 17 ottobre 1967, n. 977) per la partecipazione dei minori a spettacoli o a riprese cinematografiche o radiotelevisive è necessaria l'autorizzazione dell'ispettorato provinciale del lavoro che viene concessa, vagliate le informazioni raccolte tramite la prefettura (che delega le locali autorità di polizia di Stato e dei carabinieri) ed il corredo di certificazione di visita medica preventiva e perio-

dica di controllo, nonché l'osservanza dell'eventuale obbligo scolastico.

Questo lungo *iter* burocratico — che richiede in media 60-80 giorni di tempo dalla richiesta — non consente la partecipazione del minore a brevi od immediati periodi di produzione o esibizioni nello spettacolo.

Da ciò discende la necessità di nuove norme che facciano assumere la responsabilità specifica a chi esercita la potestà in maniera che pur rimuovendo tali ostacoli di tempo, si mantenga l'adeguata garanzia per la tutela e la personalità del minore e, ove ne esista la necessità, l'adempimento degli obblighi scolastici.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Il terzo comma dell'articolo 4 della legge 17 ottobre 1967, n. 977, è sostituito dal seguente:

« La partecipazione dei minori nella preparazione o rappresentazione di spettacoli o di riprese cinematografiche o radiotelevisive, sempreché non si tratti di lavoro pericoloso, è subordinata alla specifica autorizzazione di chi esercita la potestà, con la quale si assume la responsabilità per quanto riguarda la salute fisica e morale del minore, nonché la sua osservanza dell'eventuale obbligo scolastico ».

ART. 2.

1. Nei confronti dei minori che partecipano alla preparazione o rappresentazione di spettacoli o a riprese cinematografiche o radiotelevisive, non si applicano le disposizioni di cui agli articoli 9, 11, 20 e 21 della legge 17 ottobre 1967, n. 977.